



COMUNE DI VALENTANO

Provincia di Viterbo

Partita IVA 00214690562
Codice Fiscale 80003510569

Piazza Cavour 1, 01018 Valentano
Tel. 0761.453001 Fax 453702

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare";

Vista la G.U. Serie Generale n. 36 del 12-02-2021 recante: "Rivalutazione per l'anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" la quale espressamente recita:"

La variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159(assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo - 0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 18 gennaio 2021). L'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero».

Pertanto, restano fermi per l'anno 2021 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.

Richiamata la G.U. Serie Generale n. 40 del 18/02/2020 recante:" Rivalutazione per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità;

Preso atto di quanto stabilito nelle gazzette succitate si stabilisce che:

a) *l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto **per l'anno 2021**, se spettante nella misura intera, è pari a euro 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.788,99;*

b) *l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto **per l'anno 2021**, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 348,12; per le domande*

relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 17.416,66. “

RENDE NOTO

- La domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari, con almeno tre figli minori, deve essere consegnata, per l'anno 2021 a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2022;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i **cittadini italiani, comunitari residenti e ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo;**
- l'istanza deve essere presentata da uno dei genitori, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in questo ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.M. 452/2000;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;
- l'assegno è corrisposto, per tredici mensilità, nella misura, se spettante per intero, di **Euro 145,14 mensili**, oppure in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in questo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
- Il diritto al beneficio cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, oppure dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda dovrà essere compilata, sull'apposito modulo, e consegnata, contestualmente all'Attestazione I.S.E.E., presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Valentano, in Piazza Cavour n. 1;
- il valore dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, per le domande relative all'anno 2021 è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in **Euro 8.788,99**.

Valentano, 1 Marzo 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Emanuela Zapponi

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ANNO 2021

__l__ sottoscritt _____

(COGNOME E NOME)

nat _____ a _____ il _____

Cod. fisc. _____,

residente nel Comune di VALENTANO in Via/Piazza _____ n. _____,

TELEFONO _____

(voce obbligatoria)

CHIEDE

che gli/le sia concesso, **per l'anno 2021** l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 65 della Legge 448 del 1998 e ss.mm.ii.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

- **di essere cittadin__ italian__;**
- **di essere cittadin__ comunitari__;**
(VEDI NOTA 1)
di essere cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di lungo periodo;
- **di avere n. _____ figli minori di anni 18**

_____ nato/a _____ il _____
(COGNOME E NOME)

_____ nato/a _____ il _____
(COGNOME E NOME)

_____ nato/a _____ il _____
(COGNOME E NOME)

_____ nato/a _____ il _____
(COGNOME E NOME)

_____ nato/a _____ il _____
(COGNOME E NOME)

- che i minori risultano nella propria famiglia anagrafica e sono effettivamente conviventi e non affidati a terzi o a comunità.
(VEDI NOTA 2)

- che il requisito della composizione del nucleo familiare, previsto dalla legge, decorre dal

_____ al _____ [max dal 01.01.2021 al 31.12.2021 VEDI NOTA 3)].

- che l'altro genitore non ha presentato, per l'anno 2021 domanda per ottenere l'assegno previsto dall'art. 65 della Legge 448 del 1998;
- di comunicare tempestivamente al Comune di Valentano la variazione del nucleo familiare.

ALLEGA

- **Attestazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) (VEDI NOTA 4);
- **Fotocopia del documento d'identità;**

COMUNICA

di volersi avvalere della seguente modalità di pagamento:

- Bonifico Postale su Conto Corrente n. _____ presso _____
- Bonifico Bancario su Conto Corrente n. _____ presso _____

CODICE IBAN _____

l sottoscritt _/__, infine, esprime il proprio consenso, affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____

Firma _____

L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

Note

(1) Ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i **cittadini italiani o comunitari residenti e ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo.**

(2) la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari, con almeno tre figli minori, deve essere consegnata, per l'anno 2021, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2022;

- l'istanza deve essere presentata da uno dei genitori, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in questo ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.M. 452/2000;
- sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti;

(3) Il richiedente deve dichiarare il periodo nel quale sussiste il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella sua famiglia.

- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in questo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato;
- Il diritto al beneficio cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, oppure dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;

(4) il valore dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, per le domande relative all'anno 2021 è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, in **Euro 8.788,99**;

- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza, di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.